

REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1995

relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(Marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 3288/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 139,visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 40/94 (in prosieguo: «il regolamento») prevede che il regolamento relativo alle tasse sia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 141 del regolamento stesso;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 1 del regolamento prevede che il regolamento relativo alle tasse fissi in particolare l'importo di queste ultime e le modalità della loro riscossione;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento prevede che l'importo delle tasse sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo «l'Ufficio»);

considerando che, nella fase di avvio dell'Ufficio, l'equilibrio è però realizzabile solo mediante una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 134, paragrafo 3 del regolamento;

considerando che la tassa generale di deposito per la domanda di marchio comunitario dovrà includere l'importo che l'Ufficio deve corrispondere a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri per ogni ricerca effettuata da tali uffici conformemente all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento;

considerando che, per garantire la necessaria flessibilità, è opportuno che il presidente dell'Ufficio (in prosieguo «il

presidente») sia abilitato, a certe condizioni, a determinare gli addebiti da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere, gli addebiti per l'accesso alla base dati dell'Ufficio e per la disponibilità del contenuto della medesima in forma automatizzata e gli addebiti per la vendita delle sue pubblicazioni;

considerando che, per agevolare il pagamento delle tasse e degli addebiti, occorre che il presidente sia abilitato ad autorizzare modalità di pagamento che siano aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel presente regolamento;

considerando che è opportuno che gli importi delle tasse e degli addebiti da corrispondere all'Ufficio siano determinati nell'unità di conto utilizzata per il suo bilancio;

considerando che il bilancio dell'Ufficio è stabilito in ecu;

considerando inoltre che la determinazione di questi importi in ecu evita le discrepanze cui possono dare luogo le variazioni dei tassi di cambio;

considerando che i pagamenti in contanti devono essere fatti nella valuta dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

Sono rimosse in norma del presente regolamento:

- le tasse da corrispondere all'Ufficio, in applicazione del regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95;
- le tariffe fissate dal presidente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

⁽¹⁾ GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 83.⁽³⁾ Vedi a pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.